



**UNIONE
EUROPEA**



**REPUBBLICA
ITALIANA**



**REGIONE
SICILIANA**



**PO FESR SICILIA
2014-2020**

PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 10, Azione 10.5.7 – Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche formative, a favore delle Università e dei CUS della Regione Siciliana per l'assegnazione delle risorse, pari ad € 1.500.000,00, giusta D.A n. 2094/2020

Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale
Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio

e

Università degli Studi di Messina

CONVENZIONE

Tra

Il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio (di seguito, "**Dipartimento**"), con sede in Palermo, in Viale Regione Siciliana n. 33 – 90129 C.F. 80012000826, in persona del Dott. Antonio Valenti, in qualità di Dirigente Generale;

e

L'Università degli Studi di Messina con sede in Messina, Piazza Pugliatti,1, cod fisc 80004070837, in persona del Magnifico Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, nella qualità di rappresentante legale, per l'erogazione dei contributi di cui all'art.5, comma 24, della L.R. n.9/2020

* * * * *

Premesse

La presente convenzione regola i rapporti tra il Dipartimento e l'Università degli Studi di Messina ai fini dell'attuazione e gestione dei contributi di cui al comma 24 dell'art. 5 della L.r. n. 9/2020

- VISTO** *lo Statuto della Regione Siciliana;*
- VISTE** *le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2;*
- VISTO** *il D.P. Reg. 14 maggio 1985 n.246 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione";*
- VISTA** *la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e ss.mm.ii;*
- VISTA** *la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii;*
- VISTO** *il D.P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni;*
- VISTA** *la legge Regione Siciliana del 5 aprile 2011, n.5 – Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;*

- VISTA** *la Legge regionale n. 12 luglio 2011 n. 12, recante la “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la successiva Legge regionale n. 17 maggio 2016, n. 8, recante “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie”;*
- VISTO** *il D.P. Reg. n. 643/Area 1^ SG del 29/11/2017 di costituzione del Governo della XVII legislatura della Regione Siciliana e con il quale il Presidente della Regione ha nominato l’On.le Prof. Roberto Lagalla Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale;*
- VISTO** *il D.A. n. 980 del 29/05/2020 con il quale l’Assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale ha istituito il Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio;*
- VISTO** *il D.P. Reg. n. 2803 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico al dott. Antonio Valenti di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio, giusta deliberazione della Giunta Regionale n.261 del 14/06/2020;*
- VISTA** *la legge 28 luglio 1967, n. 641, recante norme per l’edilizia scolastica e universitaria;*
- VISTA** *la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;*
- VISTA** *la Legge Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 - Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;*
- VISTA** *la legge n. 241 del 7 agosto 1990, e ss.mm.ii.;*
- VISTA** *la l.r. n.7 del 21 maggio 2019 e ss.mm.ii.;*
- VISTA** *la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;*
- VISTO** *il Regolamento (UE) n. 1303/2013 “Regolamento Disposizioni Comuni - RDC”, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, nonché il relativo regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 22.03.2014 della Commissione;*
- VISTO** *il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1301/2013, norme di attuazione per quanto riguarda le metodologie di sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;*
- VISTO** *il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti*

l'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 *del Parlamento europeo e del Consiglio*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 22 settembre 2014, n. 1011/2014 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 28 luglio 2014, n. 821/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il DDG n. 684 – DRP del 30/10/2020 – Adozione Manuale d'attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020;

VISTO la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 che, all'art.2, definisce le funzioni e le responsabilità degli organi di indirizzo politico e amministrative dell'Amministrazione regionale;

VISTA la L.R. 12-5-2020 n. 9 “*Legge di stabilità regionale 2020-2022*” ed in particolare l'art. 5: “*Norma di autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari*”, per contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19”;

VISTO il comma 24 dell'art. 5 sopra richiamato, ai sensi del quale “*Per l'erogazione di contributi forfettari, in relazione al numero degli studenti e/o allievi iscritti, destinati alla realizzazione di interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative, incluse le attività sportive universitarie esercitate attraverso i CUS, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale docente e non docente sistema di istruzione, in favore delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, delle università ed istituzioni AFAM e degli enti ed istituti di formazione professionale della Sicilia, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3-bis, lettera e) della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, è consentita l'utilizzazione vincolata delle predette risorse fino all'importo massimo di 1.000 migliaia di euro*”;

VISTO altresì, il comma 29 dell'art. 5 della L.R. n. 9 del 12/05/2020, che demanda all'Assessore Regionale per l'Istruzione e la Formazione Professionale, l'adozione del decreto attuativo delle misure di cui ai commi da 16 a 27;

PRESO ATTO che, per l'erogazione dei citati contributi, è autorizzata la spesa complessiva di € 25 milioni, di cui € 24 milioni da destinare alla realizzazione degli interventi di cui sopra ed € 1 milione per le finalità di cui all'art. 2, comma 3 bis, lettera e) della l.r. n. 8 del 9/5/2017 e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 15-4-2021 n. 9 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale*”;

VISTO il D.A. n.2094 del 31/07/2020 e in particolare, l'art. 6 dello stesso con il quale è stata disposta la ripartizione delle risorse destinate all'istruzione terziaria;

PRESO ATTO che, nel summenzionato decreto assessoriale, è disposta la destinazione della somma di complessivi 2 M€, di cui 1,2 milioni di euro in favore delle Università, euro 500.000,00 in favore degli AFAM e euro 300.000,00 in favore dei CUS, prevedendone la suddivisione in due distinte quote – fissa e variabile - commisurate, rispettivamente, al numero di istituzioni e al numero di iscritti;

CONSIDERATO infine, che il sistema dell'istruzione terziaria è dotato di personalità giuridica ed, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, è dotato di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e che, in virtù della citata autonomia di cui al Decreto n. 509 del 3 novembre 1999 e ss.mm.ii del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con propri regolamenti didattici stabilisce, fra gli altri, le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza solo per alcuni specifici corsi di studio;

VISTO l'articolo 15, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., concernente lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra le pubbliche amministrazioni;

VISTO il comma 2 *bis* del citato articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in forza del quale, dal 30 giugno 2014, gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

CONSIDERATO che, con Delibera n. 567 del 31 maggio 2017, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha ribadito le condizioni e le modalità necessarie per l'attuazione degli accordi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni – confermando l'interpretazione già più volte fornita, *inter alia*, con le Delibere n. 7/2010 e 50/2015, nonché dalla giurisprudenza amministrativa (ex pluribus, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 15 luglio 2013, n. 3849; Consiglio di Stato, Sezione II, sentenza del 22 aprile 2015, n.1178) – come di seguito:

La presente Convenzione stipulata fra il Dipartimento e l'Università degli Studi di Messina è finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico.

1. il ricorso alla Convenzione non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l'accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto”.

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il “*Codice dell'Amministrazione Digitale*”;

VISTA la Legge Regionale 21 maggio 2019, n. 7 e s.m.i, recante “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa*”, che ha recepito nella Regione Siciliana la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

CONSIDERATO che tra gli obiettivi specifici dell'azione 10.7.1 del PO-FESR 2014/2020 vi è quello di “aumentare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e di migliorare la sicurezza e la fruibilità degli ambienti scolastici (FESR)”, attraverso la realizzazione di interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi, degli ambienti e delle aule didattiche negli edifici adibiti ad uso scolastico, a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale, così come intesi dal comma 24 dell'art. 5 della L.R. n.9/2020 e previsti dalla relativa scheda di misura del documento di programmazione sopra richiamato, idonei a contribuire all'innalzamento del livello di istruzione terziaria nelle Università siciliane;

PRESO ATTO che il Dipartimento e l'Università degli Studi di Messina intendono cooperare al fine di perseguire i sopra descritti obiettivi di interesse pubblico relativo a: assicurare quel distanziamento sociale come azione primaria a tutela della salute nella nota situazione pandemica nonché di riqualificare ed adeguare spazi dedicati ad accogliere gli alunni ed assicurarne la loro permanenza;

VISTA la nota prot. n. 64655 del 18/05/2021 con la quale l'Università degli Studi di Messina ha comunicato il numero degli studenti regolarmente iscritti ai corsi universitari ed il numero di studenti regolarmente iscritti alle attività sportive di pertinenza dei C.U.S., per l'anno accademico 2019/2020, al fine della quantificazione della quota variabile delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi predetti ed il perseguimento degli obiettivi così come descritti;

Art. 1 **Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Finalità della collaborazione

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato a consentire il perseguimento dei sopra descritti obiettivi di interesse pubblico, nonché il trasferimento delle risorse utili e necessarie a dare attuazione al disposto normativo di cui al comma 24 dell'art.5 della L.r. n. 9 del 12/5/2020.

Art. 3

Oggetto e validità della Convenzione

1. I rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio (di seguito, "Regione") e l'ente «Ente», soggetto Beneficiario (di seguito, "Beneficiario") del contributo finanziario (di seguito, anche "contributo" o "finanziamento") in materia di edilizia scolastica in attuazione al comma 24 dell'art. 5 della L.R. n. 9 del 12/5/2020, per la realizzazione dell'operazione (di seguito, l'Operazione) denominata "**«Denominazione del progetto»**", sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

2. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa da parte del Beneficiario e ha validità sino alla conclusione dell'operazione e, comunque, sino all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla conclusione del PO FESR Sicilia 2014-2020.

3. Tutti i termini indicati nella presente Convenzione sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.

Art. 4

Impegni e obblighi delle Parti

1. Le Parti, ciascuna in relazione alla propria funzione istituzionale, si impegnano rispettivamente al trasferimento delle risorse e, conseguentemente, a realizzare gli interventi così come previsti ed ammessi secondo quanto già disposto nella normativa regionale e comunitaria di riferimento.

2. L'Università si impegna a realizzare le opere e rendicontare le spese, nel rispetto delle Norme e dei Regolamenti Comunitari, entro la fine dell'esercizio finanziario 2022.

3. L'Università che di seguito chiameremo "il Beneficiario" provvederà a dare attuazione all'Operazione e, al fine di garantire il rispetto delle procedure di gestione previste per il Programma, si obbliga a:

- 1.1. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'Operazione, tutte le norme e i principi comunitari, nazionali e regionali applicabili in materia di appalti e concessioni (sia per quanto attiene all'aggiudicazione, sia per quanto riguarda l'esecuzione), concorrenza, aiuti di Stato, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
- 1.2. rispettare le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative all'ammissibilità a rimborso delle spese sostenute e a sostenersi per l'esecuzione dell'Operazione;
- 1.3. garantire il rispetto e l'applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con Fondi strutturali e di investimento europei (di seguito, "Fondi SIE") dell'Operazione, in particolare delle disposizioni del Capo II del Regolamento Es. (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5);

- 1.4. rispettare le disposizioni di cui alla lett. b) dell'art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma;
- 1.5. applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento delle attività a terzi;
- 1.6. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/1991 e s.m.i., nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010;
- 1.7. garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura necessaria alla realizzazione dell'Operazione;
- 1.8. provvedere all'alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, reso disponibile dalla Regione, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE;
- 1.9. anticipare la quota del 20% del contributo finanziario definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell'avvenuta approvazione del certificato di collaudo (per le opere) o del certificato di verifica di conformità (per forniture e servizi), ovvero del certificato di regolare esecuzione ove ne ricorrano i presupposti della vigente normativa nazionale;
- 1.10. conservare la documentazione relativa all'Operazione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nei modi indicati nel successivo art. 12 della Convenzione per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata;
- 1.11. rendere disponibile e trasmettere, in formato elettronico ed eventualmente in formato cartaceo, la documentazione di cui al precedente punto 1.10) entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta;
- 1.12. consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
- 1.13. assicurare che l'Operazione sia completata, in uso e funzionante entro il termine previsto nel cronoprogramma di cui al paragrafo 6 dell'Allegato alla presente Convenzione;
- 1.14. dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti l'Operazione.

Art. 5

Cronoprogramma dell'Operazione

1 Nell'attuazione dell'Operazione il Beneficiario si impegna al rispetto del cronoprogramma di cui al paragrafo 6 dell'Allegato alla presente Convenzione.

2 Nel caso in cui il mancato rispetto dei termini temporali per ciascuna delle singole fasi di attuazione dell'Operazione indicati nel paragrafo 6 dell'Allegato alla presente Convenzione, così come riveniente dal sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o comunque accertato dalla Regione, non consenta di completare l'Operazione entro il termine previsto

nel medesimo cronoprogramma, la Regione avvia il **procedimento di revoca del contributo** finanziario concesso, salvo che, ricorrendo comunque le condizioni di cui al successivo comma 3, il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, da dimostrarsi dal Beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo finanziario concesso.

3 Nel caso in cui il ritardo di cui al precedente comma 2 dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire, su richiesta del Beneficiario e per singola fase, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'Operazione sia comunque destinata a essere completata, entrare in uso e funzionante con un ritardo complessivamente non superiore a 12 (dodici) mesi rispetto al termine originariamente previsto dal cronoprogramma dell'Operazione di cui al paragrafo 6 dell'Allegato alla presente Convenzione e sempreché: - il completamento dell'Operazione avvenga entro i termini disciplinati dalla pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali; - le relative spese possano essere sostenute e rendicontate, ai fini della relativa ammissibilità a rimborso, entro i termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 6

Rideterminazione del contributo finanziario

1 A seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori e/o del servizio e/o delle forniture, il Beneficiario trasmette alla Regione, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, i relativi provvedimenti di approvazione dell'aggiudicazione, unitamente al contratto, al cronoprogramma e al quadro economico rideterminato e approvato, redatto – per quanto attiene le spese ammissibili – con i criteri di cui all'art. 8 della presente Convenzione.

2 Nell'ipotesi in cui l'Operazione preveda la realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi e/o forniture mediante l'espletamento di diverse procedure di gara, la documentazione di cui sopra deve essere inoltrata a seguito dell'espletamento di ciascuna procedura entro 10 (dieci) giorni dalla stipula dei relativi contratti.

3 Unitamente alla documentazione di cui sopra, il Beneficiario deve inserire nella sezione documentale di Caronte:

- nel caso di acquisizione di servizi o forniture: la documentazione completa (decreto a contrarre, bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d'appalto, progetto di servizi o forniture, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per l'espletamento della procedura di affidamento del contratto pubblico ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 per l'acquisizione dei servizi o delle forniture;
- nel caso di OOPP: la documentazione completa (decreto a contrarre, bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d'appalto, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per l'espletamento della procedura di affidamento del contratto pubblico ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 per la realizzazione dei lavori, ivi compreso, se non già inserito, il progetto esecutivo dell'operazione, munito di tutti i pareri e i nulla osta previsti dalla normativa nazionale in materia di OOPP.

4 A seguito di ogni trasmissione e dell'espletamento delle previste verifiche, la Regione procede all'emissione del Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento al netto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara e lo notifica a mezzo PEC al Beneficiario.

5 Ferma restando l'invariabilità in aumento del contributo finanziario concesso di cui al precedente art. 3, analoga rideterminazione del contributo finanziario può essere disposta, ricorrendone i presupposti, in sede di approvazione, con apposito Decreto, di eventuali richieste di modifiche o varianti ai sensi dell'art. 16 della presente Convenzione.

Art. 7

Profilo pluriennale di impegni e pagamenti

1 Il Beneficiario si impegna al rispetto del profilo pluriennale di impegni e pagamenti di cui al paragrafo 10 dell'Allegato alla presente Convenzione.

2 Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali di impegno e spesa per ciascuna annualità, così come riveniente dal sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o comunque accertato dalla Regione, quest'ultima avvia il procedimento di revoca del contributo finanziario concesso, salvo che il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, da dimostrarsi dal Beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo finanziario concesso. Si applica, al riguardo, quanto previsto dal comma 3 del precedente art. 5.

Art. 8

Ammissibilità delle spese e gestione amministrativa del contributo

1. Le spese ammissibili a contributo finanziario sono quelle definite, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, nel Programma e nella programmazione attuativa dell'Azione. In particolare, sono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dai Beneficiari direttamente imputabili all'operazione come successivamente specificato e sostenute e pagate dal Beneficiari nel periodo di ammissibilità della spesa del Programma e, comunque, entro il termine di conclusione dell'operazione indicato nell'istanza di partecipazione.

2. Le spese ammissibili sono relative a:

Voce di costo
A.1 – Lavori
A.2 – Forniture
B. – IVA
C. – Spese tecniche e incentivi
D. – Imprevisti

E. – Pubblicità
F. – Eventuali Oneri di autorizzazione
G. – Spese Generali

3. Nella voce “Spese Generali” saranno ricomprese anche le somme per eventuale ritiro e dismissione degli arredi e/o attrezzature obsolete e dismesse e/o oneri di conferimento a discarica.

4. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

5. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile dal soggetto attuatore, dunque l'IVA che deriva dall'attività finanziata è ammissibile a condizione che rappresenti un costo indetraibile, effettivamente e definitivamente sostenuto dal soggetto beneficiario. Tale imposta non è sovvenzionabile quindi nei casi in cui possa essere rimborsata al beneficiario o compensata dallo stesso. Il Centro di Responsabilità o l'Autorità di Gestione si riserva di richiedere eventuale documentazione o dichiarazione comprovante la gestione o il trattamento della suddetta Imposta relativamente alla contabilità dell'Università.

6. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

7. Restano in ogni caso escluse e non potranno essere rimborsate tutte le spese non ammissibili a termini delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

8. Le spese sostenute devono essere documentate, comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente ed essere sostenute nel periodo di eleggibilità previsto dal Programma.

9. Ai fini dell'ammissibilità della spesa si evidenzia, in particolare, che:

- per l'acquisto delle attrezzature/strumentazioni e lavori si dovrà fare riferimento alla normativa relativa agli appalti pubblici di servizi e forniture e, in particolare, alle disposizioni nazionali vigenti;

- l'Università beneficiaria dovrà attenersi, inoltre, all'osservanza del proprio Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità approvato con DR n. 2437 del 22/09/2014;

- le voci di costo relative al progetto, al C.R.E. ed alla pubblicità, devono essere obbligatoriamente previste nel piano finanziario del progetto;

- l'incarico di progettazione, direzione lavori e sicurezza, ovvero l'incarico di C.R.E. , devono essere conferiti attraverso adeguata procedura di selezione interna, se sono presenti competenze all'interno dell'ufficio tecnico dell'Università, o ad altre P.A. proprietarie dell'immobile. In caso di assenza o indisponibilità di professionalità adeguate interne all'istituzione medesima o altre P.A. si può procedere ex.art.46 del d.lgs.50/16;

10. Il relativo compenso è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Nel caso in cui l'incaricato sia dipendente di altra P.A. o professionista esterno alla P.A. dovrà essere emessa regolare fattura in quanto i soggetti che svolgono professionalmente un'attività di lavoro autonomo, con partita Iva, c.d. "professionisti" sono tenuti all'emissione della fattura (tranne per alcune prestazioni escluse), nei confronti del soggetto che ha commissionato la prestazione. L'obbligo della fatturazione delle operazioni imponibili "per la certificazione delle operazioni commerciali" sono previste dall'art.21 del D.P.R.633/92.

11. Per quanto concerne le attività professionali svolte da personale esterno, l'Università dovrà procedere alla stipula di specifici contratti a seguito dell'esperimento di procedure esperite ai sensi del d.lgs 50/16; i rapporti tra l'Università e il progettista/D.L. o il collaudatore dovranno essere formalizzati e disciplinati da apposito contratto.

12. Si specifica, infine, che eventuali economie realizzate in fase di attuazione del progetto non potranno essere utilizzate dal beneficiario e rientreranno nella disponibilità della Regione Siciliana che procederà al loro riutilizzo a seconda delle priorità rilevate all'atto del recupero di tali somme. Le economie di gara sono rappresentate dalla differenza tra l'importo posto a base d'asta e l'offerta economica dell'operatore aggiudicatario.

13. Sono considerate spese non ammissibili:

- a. spese non coerenti con le norme nazionali e comunitarie in materia di acquisti di beni e lavori, con il principio della libera concorrenza;
- b. costi di gestione, ad esempio: spese del personale differente dal collaudatore, spese di segreteria, utenze, ecc.;
- c. spese sostenute per incarichi incompatibili tra loro come previsto dal codice appalti e dalle linee guida ANAC;
- d. spese per incarichi non supportati da tabella comparativa della selezione, ove prevista, da specifica nomina e da documentazione oraria per l'attività svolta (registri o fogli firma, verbali ecc.);
- e. pagamenti effettuati in assenza del DURC e verifica inadempimenti presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, quando obbligatorio;
- f. acquisto di attrezzature non in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46);
- g. spese non connesse con l'intervento approvato e/o non giustificate da prove documentali originali;
- h. le spese di esproprio e di acquisizione delle aree non edificate;

- i. le spese per rilievi, accertamenti e indagini, ivi comprese quelle geologiche e geotecniche non a carico del progettista, né necessarie alla redazione della relazione geologica.

Art. 9

Modalità di trasmissione degli Studi di fattibilità/progetti/documenti

1. Le domande di finanziamento, in uno allo studio di fattibilità (prima fase) e successivamente al progetto esecutivo dovranno essere presentate su supporto informatico (CD o DVD) a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:

Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale- Dipartimento regionale dell’Istruzione ,dell’Università e del Diritto allo Studio – Servizio XI Edilizia Scolastica e Universitaria - viale Regione Siciliana, n. 33 - 90135 Palermo (farà fede il timbro postale).

Art. 10

Modalità di attuazione dell’intervento

1. A seguito della notifica del Decreto di approvazione della convenzione sottoscritta dalle parti, il beneficiario avrà 60 giorni di tempo per predisporre e trasmettere un piano di fattibilità dell’intervento/i, corredato di tutti i visti e pareri necessari, da approvare a cura del Dipartimento.
2. Il progetto dovrà rispettare almeno uno dei due principi:
 - Favorire il necessario distanziamento tra gli studenti;
 - Garantire l’incremento del livello di sicurezza anti-contagio all’interno degli spazi formativi.
3. Una volta che il Dipartimento avrà provveduto ad approvare il Piano di fattibilità e ad emettere il Decreto di finanziamento, il beneficiario dovrà procedere entro altri 60 giorni alla predisposizione di un progetto di livello esecutivo, munito di tutti i visti e pareri previsti per legge, ivi compreso il parere in linea tecnica reso dal RUP (comprensivo di attestazione comprovante la conformità del progetto al Piano di fattibilità) ed il parere in linea amministrativa reso dal CdA dell’Università. Successivamente alla trasmissione del progetto esecutivo, il beneficiario avrà cura di avviare con tempestività, dandone conoscenza al Dipartimento, le procedure di affidamento dell’Appalto, che dovrà avvenire improrogabilmente entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2021.

Art. 11

Modalità di erogazione del contributo finanziario e relativa documentazione giustificativa

1. L'erogazione del contributo finanziario concesso avverrà, di norma, con le seguenti modalità:

- a. una prima anticipazione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa in materia di contabilità pubblica e, comunque, fino ad un massimo del 80% del contributo pubblico concesso, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, su presentazione di apposita richiesta da parte del beneficiario;
 - b. saldo, pari al 20% del contributo pubblico concesso o comunque fino al raggiungimento del 100%, previa verifica amministrativa della documentazione di spesa prodotta e della documentazione attestante l'ultimazione del servizio acquisito dal beneficiario e verifica del Certificato di collaudo tecnico-amministrativo ovvero del certificato di regolare esecuzione.
2. Tutte le erogazioni sopra indicate si intendono al netto di eventuali ribassi d'asta.
 3. La documentazione da presentare per la richiesta dell'anticipazione e per il successivo saldo sarà comunicata dal competente Servizio XI – Edilizia Scolastica

Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio XI verificherà:

- a. il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - b. che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento della piattaforma Caronte.
4. L'intera documentazione di spesa dovrà essere annullata con la dicitura non cancellabile: "*Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Siciliana FESR 2014-2020 – ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro ____*". Per le modalità di annullo delle fatture elettroniche ove possibile il beneficiario farà apporre lo stesso al fornitore nel campo "note" della fattura stessa; diversamente potrà procedere ad un riepilogo tramite Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DPR 445/2000.

Art. 12

Rendicontazione

1 Il Beneficiario è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta e quietanzata tramite il sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, messo a disposizione dalla Regione, utilizzando le credenziali ricevute unitamente alla notifica del Decreto di approvazione della Convenzione, ovvero attraverso l'utilizzo di appositi moduli di modelli messi a disposizione dalla Regione.

2 Tutte le dichiarazioni previste dal precedente art. 9 per il riconoscimento delle spese e l'erogazione del contributo finanziario devono essere rilasciate dal legale rappresentante del Beneficiario, o da persona da questi delegata con apposita procura – da allegare in originale o copia conforme all'attestazione – ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

Art. 13

Monitoraggio

1 Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, imputando gli stessi nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte con le credenziali ricevute.

2 Il Beneficiario si impegna a caricare nella sezione documentale del sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte tutti gli atti e la documentazione relativi all'Operazione, compresa l'intera documentazione giustificativa della spesa.

3 Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ciascun bimestre (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre), il Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, nonché gli atti e la documentazione progettuale relativi alla stessa, compresa l'intera documentazione giustificativa della spesa, con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, per garantire alla Regione il rispetto degli obblighi e impegni di monitoraggio nei confronti dello Stato e dell'UE. In assenza di avanzamento dei dati rispetto al bimestre precedente, il Beneficiario deve comunque comunicare la circostanza dell'assenza di ulteriore avanzamento e confermare i dati precedenti.

4 Nell'eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non sia stato registrato alcun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previo invito a ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, procede alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme già versate.

5 La regolare trasmissione dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 costituisce condizione necessaria per l'erogazione, da parte della Regione, delle quote del contributo finanziario così come disciplinato dall'art. 9 della presente Convenzione.

6 La trasmissione puntuale dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, costituisce altresì condizione per accedere a eventuali istituti premiali previsti da successivi Avvisi, in rispondenza e conformità alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Art. 14

Modalità di conservazione della documentazione

1 Il Beneficiario è tenuto a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate, in formato cartaceo o elettronico, su supporti per i dati comunemente accettati, in rispondenza agli obblighi di formazione, trattamento, trasmissione e conservazione dei documenti previsti dalla disciplina nazionale applicabile al Beneficiario medesimo. Tali documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario alla normativa in materia di tutela della privacy vigente.

2 Il Beneficiario che utilizza sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) deve organizzare e garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all'originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare,

contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposti a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.

3 Il Beneficiario è tenuto a garantire l'archiviazione dei documenti relativi all'Operazione al fine di consentire, anche successivamente alla chiusura dell'Operazione medesima:

- una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti dell'Operazione;
- la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso.

4 Come già indicato all'art. 4, commi 10 e 11 della presente Convenzione, il Beneficiario deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'Operazione, nei modi e per le finalità di cui al presente articolo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati, così come indicato al comma 4 dell'art. 9 della presente Convenzione, per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata, nonché deve consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e UE.

Art. 15

Controlli

1 La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Operazione. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Operazione.

2 La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'Operazione.

3 In caso di accertamento, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme già erogate.

4 L'Operazione ammessa a contribuzione finanziaria è soggetta alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura della stessa e delle attività/progetti ivi previste.

Art. 16

Disponibilità dei dati

1 I dati relativi all'attuazione dell'Operazione, così come riportati nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.

2 Il Beneficiario si impegna a comunicare la circostanza di cui al precedente comma 1 ai Soggetti attuatori, esecutori a qualsiasi titolo e prestatori di servizio, fornitori e subcontraenti.

3 I dati generali relativi all'Operazione e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico.

Art. 17

Stabilità dell'operazione

1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Operazione ammessa a contribuzione finanziaria, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni successivi al suo completamento non deve subire modifiche sostanziali:

- che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
- che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della cessazione di una attività produttiva.

2 Gli importi indebitamente versati in relazione all'Operazione saranno recuperati dalla Regione in proporzione al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti.

Art. 18

Rinuncia e Varianti

1 Il Beneficiario può rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione alla Regione.

2 Nel corso di tutte le fasi di attuazione dell'operazione, il Beneficiario deve tempestivamente comunicare alla Regione eventuali autorizzazioni concesse per modifiche e/o varianti dell'Operazione, ivi comprese quelle disposte ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

3 Nel caso di modifiche e varianti sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, la Regione può valutare l'eventuale autorizzazione di una nuova procedura di appalto previa motivata richiesta da parte del Beneficiario.

4 La durata del processo di esame delle varianti richieste dal Beneficiario sarà proporzionata alla complessità della variante richiesta e si concluderà ordinariamente entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza corredata di tutta la documentazione prevista dalla normativa nazionale e regionale, ivi compresa quella relativa ai controlli e alle verifiche di competenza di soggetti terzi (ANAC, UREGA, ...) e comunque non oltre il termine stabilito ai sensi della legge regionale n. 10/1991 e s.m.i..

5 In caso di positiva valutazione delle richieste di modifiche o varianti la Regione provvederà alla loro approvazione attraverso un Decreto di approvazione delle varianti, con eventuale rideterminazione del contributo finanziario ai sensi dell'art. 6 della presente Convenzione, sarà notificato a mezzo PEC al Beneficiario.

6 È espressamente esclusa, nei rapporti tra la Regione e il Beneficiario, qualsiasi responsabilità della prima, anche in merito alle conseguenze dell'inammissibilità delle spese richieste a rimborso, per eventuali illegittimità/illiceità di modifiche o varianti disposte dal Beneficiario che dovessero essere accertate/dichiarate, in via amministrativa o giudiziaria, anche successivamente al Decreto di approvazione di cui al precedente comma.

Art. 19

Revoca della contribuzione finanziaria

1 Oltre che nelle ipotesi specificamente previste e disciplinate in altri articoli della presente Convenzione, la Regione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il

Beneficiario incorra in un'irregolarità ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, art. 2, paragrafo 1, punto 36, oppure in violazioni o negligenze in ordine alle disposizioni e condizioni della presente Convenzione, nonché a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione, nonché nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 2.

2 Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia, o altro comportamento, il Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'Operazione.

3 Nel caso di revoca, il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'Operazione.

4 È in ogni caso facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi o irregolarità – indipendentemente dalla relativa imputabilità a colpa o, comunque, responsabilità del Beneficiario – nell'utilizzo del contributo finanziario concesso.

5 In caso di revoca parziale del contributo finanziario conseguente alla non ammissibilità di alcune spese richieste a rimborso, queste ultime resteranno a totale carico del Beneficiario.

Art. 20

Referenti dell'Accordo

1. I referenti designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo sono:

- Per il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio, il Dirigente responsabile del Servizio Edilizia scolastica ed universitaria;

- Per l'Università degli Studi di Messina il Direttore Generale pro tempore, quale soggetto designato in rappresentanza della stessa.

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i referenti dell'Accordo, come sopra individuati, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

Art. 21

Durata e oneri economici

1. Il presente Accordo ha validità sino alla regolare emissione dei titoli di pagamento per la prestazione erogata.

2. Il Dipartimento trasferirà le relative spettanze, a valere sull'Azione 10.7.1 del PO-FESR Sicilia 2014-2020, su apposito capitolo del bilancio della Regione Siciliana.

3. La somma spettante in favore dell'Università degli Studi di Messina in considerazione dei criteri di ripartizione di cui al D.A. n. 2094/2020 sarà pari a:

- | | |
|--|--------------|
| a) quota fissa | € 150.000,00 |
| b) quota variabile in relazione al numero degli allievi iscritti nell'A.A. 2019/2020 | |

c) quota CUS fissa	€ 118.711,30
d) quota variabile in relazione al numero degli allievi CUS iscritti nell'A.A. 2019/2020	€ 50.000,00
	<u>€ 24.797,44</u>
Totale	€ 343.508,74

Art. 22

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Convenzione, ove la Regione sia attore o convenuto, è competente il Foro di Palermo, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 23

Richiamo generale alle norme applicabili e alle disposizioni dell'UE

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le disposizioni impartite dall'UE.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, Legge n. 241/1990.

Per Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio:

Il Dirigente Generale
Antonio Valenti
Firmato digitalmente

Per la Università degli Studi di Messina :

il Magnifico Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea
Firmato digitalmente

Palermo lì, _____.